



Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- si applica quanto stabilito alle lettere d) ed e) dell'allegato A, della Legge R. 41/2015 che apporta modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996 n.96;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- che la Regione Toscana con atto di G.R. n. 265 del 6 Aprile 2009, ha indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l'erogazione dei contributi in questione ed ha stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
- che con Determinazione numero registro gen.298 del 3/5/2017 il Responsabile del Servizio ha approvato il presente bando per l'anno 2017;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dal **03 Maggio 2017 al 09 Giugno 2017**.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili ai fini dell'erogazione del contributo è quella dell'effettiva residenza anagrafica.
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. Al bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità. Gli extra



comunitari devono inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Toscana. **L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente nel territorio italiano (10 anni) o in Toscana (5 anni) deve essere continuativa.** Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza.

3. essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e s.m.i. e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e s.m.i.), **adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.
4. **di non essere titolari, tutti i componenti il nucleo familiare**, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
5. **assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare** di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
6. essere in possesso di **attestazione ISE 2017** (Indicatore della Situazione Economica) con riferimento al DPCM n°2013/159, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **Euro 28.301,02** rilasciata dall'INPS o da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF).

I requisiti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 REQUISITI REDDITUALI E CANONE DI LOCAZIONE

Il richiedente deve essere in possesso di **certificazione ISE 2017** dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (**Euro 13.049,14**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (**€ 13.049,14**) e l'importo di **€ 28.301,02**

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).



In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero " è possibile soltanto in presenza di **espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.**

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare.

Il canone di locazione per il quale si richiede il contributo è quello riferito all'anno 2017, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentele, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti 1 e 2 del presente bando.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio dei Servizi Sociali e dovrà essere **obbligatoriamente** corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia attestazione ISE/ ISEE 2017 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato **completa di tutte le pagine** (ISE+DSU) corrispondente ai requisiti indicati all'art. 2 del presente bando;
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto (modello F23) oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca";
- d) Copia delle ricevute cartacee o dei bonifici bancari/postali relative al pagamento del canone di locazione delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2017;



- e) Nel caso di ISE “zero” o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- f) Nel caso di ISE “zero” o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l’aiuto economico corredata da copia del documento d’identità (**Allegato 1**);
- g) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- h) Nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;
- i) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande.

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune successivamente procede all'adozione della graduatoria provvisoria sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it, per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it per 15 giorni consecutivi. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Dopodiché sarà formulata la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it per 15 giorni consecutivi.



ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) - destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia "A" ed utilizzare la restante percentuale per la fascia "B";
- b) - erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo teorico spettante, in caso di risorse non adeguate al fabbisogno e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di assegnazione.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017 in un'unica soluzione in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

VISTA la Legge n. 147/2013, art.1, comma 50, che ha introdotto cambiamenti in merito ai pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative, visto il D.Lgs n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni, si evidenzia quanto segue:



1. Il pagamento del canone d'affitto anno 2017, deve essere effettuato **attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare**. Se effettuato a Società e Agenzie immobiliari, i pagamenti degli affitti anno 2017 possono essere eseguiti anche con carte di credito e/o bancomat.
2. Per le fatture emesse per affitto immobili ad uso abitativo, se esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 vi è obbligo di apposizione della marca da bollo, stabilita per legge, nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 77,47. Tale adempimento è previsto anche in caso di contratti registrati con opzione di cedolare secca.
3. Nel caso in cui invece il canone di locazione venga pagato con bonifico bancario non deve essere apposta la marca da bollo.
4. Fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 D.lgs n.231/07, il canone d'affitto 2017 può essere pagato al locatore anche in contanti, purché l'importo sia inferiore ad euro mille.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, **entro il 31 gennaio 2018**, di:

a)- tutte le ricevute e/o estratto conto su carta intestata della banca, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2017, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee: bollate a norma di legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

b)- (se dovuto) l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).

c)- le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto richiedente il contributo, sul quale poter accreditare quanto spettante. Si ricorda che l'art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a €1.000,00.

Le ricevute e/o estratti conto comprovanti il pagamento del canone locativo 2017 dovranno essere consegnati all'Ente allegandoli al modello "Allegato 2".

La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2018 della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;



b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno far richiesta di erogazione del contributo entro 60 giorni dal decesso.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato dal **03 Maggio 2017 fino alle ore 13:00 del 09 Giugno 2017.**

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso:



- l'ufficio protocollo - sede Pian di Scò - Piazza del Municipio n. 3 - 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) e sede di Castelfranco di Sopra – Piazza V. Emanuele n. 30 - 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30;
- l'ufficio dei Servizi Sociali - sede Castelfranco di Sopra – piazza V. Emanuele n.30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) - nei giorni di martedì dalle 15.00 alle 17.30;
- l'ufficio protocollo - sede di Faella – via V. Emanuele n.25 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) martedì dalle 14.30 alle 18.00, mercoledì dalle 8.30 alle 14.00, giovedì dalle 08.30 alle 13.30 e sabato dalle 8.30 alle 11.30.

La modulistica potrà essere inoltre scaricata dal sito internet www.castelfrancopiandisco.it.

Le domande, debitamente sottoscritte devono essere corredate da idoneo documento di identità e inoltre, deve essere allegata tutta la necessaria documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando.

La domanda potrà essere presentata presso gli Uffici Protocollo del Comune Castelfranco Piandiscò e/o spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando, **non oltre le ore 13.00 del 09/06/2017**.

Le istanze spedite a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 09/06/2017, l'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna del servizio postale, **non farà** fede il timbro postale.

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi **non sanabili** di esclusione della domanda:

- a) Domanda non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- b) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE 2017;
- c) domanda priva del contratto di locazione.

ART. 14 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 NORMA FINALE



Comune di Castelfranco Piandiscò

Provincia di Arezzo

Servizi Sociali



Pagina 9 di 9

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali – sede di Castelfranco di Sopra – piazza V. Emanuele n. 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) – tel 055/9631255. Orario di apertura al pubblico: martedì 15.00-17.30.

Castelfranco Piandiscò, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Simone Resti